



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

RELAZIONE SULLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL PRINCIPATO DI ANDORRA PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE, FIRMATA A SAN MARINO IL 25 MAGGIO 2021

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro, ai fini della ratifica, la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra per eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, firmata a San Marino il 25 maggio 2021.

Il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con Delibera n. 5 del 16 marzo 2021 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 23 luglio 2021.

La suddetta Convenzione costituisce un importante strumento giuridico per rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra San Marino e Andorra e rappresenta altresì un ulteriore tassello della rete di accordi stipulati da San Marino che raggiunge così il significativo numero di 25 intese sottoscritte a tutt'oggi, di cui 23 sono in vigore. Si evidenzia che, fra queste ultime, se ne annoverano 11 con Paesi dell'Unione Europea.

La suddetta Convenzione può essere così brevemente illustrata.

Agli Articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione: i soggetti sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per San Marino sono le imposte applicate in base all'imposta generale sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche e imprese individuali. Per quanto concerne invece Andorra, sono l'imposta sul reddito societario, l'imposta sul reddito



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

delle persone fisiche, l'imposta sul reddito dei non residenti fiscali e l'imposta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili.

Gli Articoli da 3 a 5 forniscono le definizioni dei concetti chiave della Convenzione. Particolarmente importante è l'Articolo 4 che tratta della residenza e definisce che cosa si intenda per "residente di uno Stato Contraente" per San Marino e per Andorra, sia per le persone fisiche che per le giuridiche. L'Articolo specifica altresì le modalità per determinare la residenza delle persone fisiche e di quelle giuridiche nei casi in cui queste siano residenti di entrambi gli Stati Contraenti.

L'Articolo 5 individua nel dettaglio cosa si intende per "stabile organizzazione", sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Gli Articoli da 6 a 9 della Convenzione disciplinano l'imposizione dei redditi immobiliari, degli utili delle imprese, di quelli derivanti dalla navigazione marittima ed aerea internazionale e dalle imprese associate.

I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati a imposizione in detto altro Stato (Articolo 6), mentre gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata (Articolo 7).

Ai sensi dell'Articolo 8, gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'impiego in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

Nel caso di un'impresa associata, l'Articolo 9 prevede delle modalità per determinare gli utili da attribuire alla stessa. Viene precisato che nello stabilire l'imposta su tali utili, si tiene in debito conto delle altre disposizioni della Convenzione e che le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

Gli Articoli 10, 11 e 12 della Convenzione regolano, rispettivamente, il trattamento dei dividendi, degli interessi e dei canoni.

L'Articolo 10 prevede che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente siano imponibili in detto altro



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere lo 0% o il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi a seconda dei casi specificati.

L'Articolo 11 stabilisce che gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e il cui beneficiario effettivo sia un residente dell'altro Stato Contraente siano imponibili soltanto in detto altro Stato.

L'Articolo 12 prevede che i canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati a un residente dell'altro Stato Contraente siano imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non potrà eccedere il 5% dell'ammontare lordo dei canoni.

Gli Articoli 13 e 14 della Convenzione regolano, rispettivamente, il trattamento degli utili di capitale e dei redditi da lavoro dipendente, l'Articolo 15 contiene disposizioni relative ai compensi, gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente, mentre l'Articolo 16 riguarda gli artisti e gli sportivi. Ai sensi dell'Articolo 17 sulle pensioni, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, corrisposte ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.

L'Articolo 18 regola la tassazione dei funzionari pubblici e stabilisce che i salari, gli stipendi e altre remunerazioni analoghe pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato Contraente o a detta suddivisione o ente sono imponibili soltanto in detto Stato. Vengono tuttavia specificati alcuni casi che deviano da tale regola.

Gli Articoli 19 e 20 regolano, rispettivamente, la tassazione di studenti e apprendisti e delle altre tipologie di reddito non specificate nella Convenzione.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'articolo 21 riguarda la tassazione sul patrimonio, la quale, per quanto concerne i beni immobili, avviene nello Stato in cui sono situati; lo stesso vale per i beni mobili facenti parte dell'attivo della stabile organizzazione di un'impresa di un residente di uno Stato Contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati.

L'Articolo 22 definisce le modalità per eliminare la doppia imposizione, mentre l'Articolo 23 stabilisce il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato Contraente, che non possono essere assoggettati nell'altro Stato a un'imposizione o a un obbligo a essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere sottoposti i nazionali di detto altro Stato nelle medesime circostanze, soprattutto per ciò che riguarda la residenza.

La soluzione per via amichevole di eventuali controversie è prevista all'Articolo 24. L'Articolo 25 concerne lo scambio di informazioni e ricalca il corrispettivo articolo del Modello OCSE del 2017, mentre all'Articolo 26 viene sancito che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche, uffici consolari o delegazioni permanenti presso organizzazioni internazionali in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. L'Articolo 27 riguardante i rimborsi sancisce che le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte siano rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione, mentre l'Articolo 28 prevede le limitazioni all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

Gli Articoli 29 e 30 contengono le disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione.

La Convenzione è corredata da un Protocollo, facente parte integrante di essa, contenente delle disposizioni aggiuntive relative alla residenza, ai dividendi e rimborsi, alla procedura di reciproco accordo e allo scambio di informazioni.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

nella consapevolezza dell'importanza che questa Convenzione riveste per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di chiedere quindi al Consiglio Grande e Generale di voler ratificare la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra per eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, firmata a San Marino il 25 maggio 2021.